

Le novità nel campo delle assicurazioni RC auto

In tema di RC Auto sono in arrivo alcune novità che sostanzialmente possono essere raggruppate in due principali categorie:

1. introduzione di clausole anticoncorrenziali

In conformità al principio comunitario della concorrenza è vietato alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita stipulare contratti di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.

Cosa cambia: l'agente monomandatario diventa sostanzialmente plurimandatario, ovvero non legato ad alcuna esclusiva. Il consumatore avrà più scelta e dovrà orientarsi in mezzo ad un assortimento più vasto di polizze in modo tale da scegliere quella più adatta al proprio profilo. Inoltre è vietata l'imposizione di prezzi minimi e sconti massimi. Lo scopo è l'aumento della possibilità di scelta e di comparazione da parte del consumatore offrendo maggiore concorrenza e la riduzione dei prezzi delle polizze.

Attenzione perché le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del decreto sono valide sino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1 gennaio 2008.

Il decreto prevede altresì che l'Isvap trasmetta ogni mese al Ministero dello sviluppo Economico dati, informazioni e notizie relative alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.

2. introduzione dell'indennizzo diretto per i sinistri successivi al 1 febbraio 2007 (DPR 254/2006)

L'automobilista si rivolgerà direttamente alla propria assicurazione per chiedere il risarcimento dei danni subiti durante un sinistro stradale. Vediamo molto brevemente nel dettaglio la normativa.

A chi si riferisce: si applica a chi subisce danni materiali al veicolo e lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. Se questi ultimi subiscono lesioni personali si fa riferimento all'art. 141 del codice delle assicurazioni secondo il quale il danno deve essere risarcito dalla compagnia di assicurazione del veicolo vetture

qualunque sia l'entità della lesione. Per lesione di lieve entità si intendono le piccole permanenti cioè le lesioni con danno biologico sino al 9%.

La normativa indicata non si applica alle vetture con targa straniera.

Cosa fare in caso di sinistro: la richiesta di risarcimento si inoltra direttamente alla propria assicurazione mediante raccomandata ricevuta di ritorno, telegramma, fax o posta elettronica, salvo che quest'ultima forma sia esclusa nel contratto.

La richiesta dovrà essere ben corredata in ogni sua parte, indicando dinamica, eventuali testimoni,

certificati di pronto soccorso.

L'assicurazione dovrà inviare una congrua offerta di risarcimento nei seguenti termini:

1. - 90 giorni in caso di lesioni;
2. - 60 giorni in caso di danni riguardanti solo veicoli e cose;
3. - 30 giorni nel caso di danni ai veicoli o cose quando la denuncia del sinistro sia sottoscritta da entrambi i conducenti (constatazione amichevole)

Assistenza al danneggiato: l'assistenza legale non è più compresa. Mentre sino all'entrata in vigore della riforma il danneggiato poteva nominare il proprio legale di fiducia e l'assicurazione pagava le spese di intervento, ora le prestazioni del legale saranno unicamente a carico del danneggiato.

La perizia medico – legale di parte dall'entrata in vigore della normativa sarà invece a carico dell'assicurazione. Quindi conviene sempre richiedere la perizia medico legale di parte.

Risarcimento in forma specifica: la normativa prevede pure un risarcimento in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato. *Nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.*

E' vantaggiosa la norma per i danneggiati? Sicuramente no.

I tempi di risarcimento saranno ridotti di pochissimo e non in tutti i casi.

Ammettiamo che un danneggiato non abbia i presupposti per ricorrere al risarcimento diretto e non lo sappia: perderà tempo perché poi dovrà riavviare da capo tutta la procedura.

Supponiamo che si scopra che la sua invalidità è superiore al 9%: anche qui, dopo mesi di trattative, dovrà ricominciare nuovamente l'iter oggi esistente.

L'assicurazione ridurrà a suo piacimento i risarcimenti: senza la verifica del legale di controparte chi attesterà la congruità del risarcimento? Le liquidazioni saranno tutte verso il basso perché l'assicurazione tenderà a restringere il più possibile i risarcimenti e non ci saranno margini di trattative.

All'interno dell'assicurazione verrà data opportuna assistenza? La legge prevede, nel rispetto della correttezza e buona fede, assistenza informativa e tecnica utile per la migliore prestazione del servizio ma non dimentichiamoci che gli operatori a ciò destinati sono comunque collaboratori o dipendenti dell'assicurazione!

Sarà informato il danneggiato che ha diritto a richiedere una perizia medico – legale di parte e di scegliersi il medico la cui parcella sarà rimborsata dall'assicurazione? E se il danneggiato venisse informato ma non conoscesse un medico legale di fiducia, l'assicurazione chi gli consiglierebbe? Un medico che lavora per la compagnia?

Le assicurazioni potranno risarcire il danno in forma specifica con la riduzione del premio: un colpo di frusta vale una riduzione sul premio annuale di assicurazione!

E attenzione, perché potrà capitare che in alcuni casi le procedure si sdoppino: una per risarcimento diretto e una verso il responsabile civile. Un esempio: A trasporta B sul proprio veicolo e viene tamponato da C. A riporta lesioni lievi, il veicolo riporta danni materiali al posteriore e al bagaglio. B trasportava nel bagagliaio un quadro di valore che si rovina vistosamente. A questo punto secondo la nuova procedura A chiederà il risarcimento diretto del danno per le proprie lesioni personali e per il danno al veicolo. Il problema nasce per il quadro perché la normativa del risarcimento diretto si applica "in tutte le ipotesi di danno al veicolo e di lesioni di lieve entità riportati dal conducente o dal trasportato ma limitatamente ai danni al veicolo (cioè se B è proprietario del veicolo ed in questo caso è trasportato). Ciò significa che B dovrà iniziare una diversa procedura nei confronti del responsabile civile e non utilizzare il risarcimento diretto per il danno al quadro. Di fatto dovrà iniziare una doppia

procedura.

E se B nel caso in questione fosse trasportato ma proprietario del veicolo e subisse danni al veicolo e lesioni dovrebbe anche in questo caso avviare due procedure: una di risarcimento

diretto per i danni al veicolo e una nei confronti della compagnia del responsabile civile per i danni alla persona.

Insomma le problematiche saranno davvero tante e ci si chiede se l'assicurazione le saprà risolvere con la **giusta tutela dei danneggiati**.

Forse un consulto preventivo con un legale può essere ancora utile per evitare di mercanteggiare ancor di più con la salute delle persone.